

**Verbale di accordo**

Addì 22/12/2016 in Roma

**TRA**

La Soc. CEVA Logistics Italia Srl, rappresentata da Michele Rossetti, Laura Cerioli, Giacomo Colombo, Lorenzo Messeri e Roberta Pezzimenti, assistita da Unindustria

**E**

Le OO.SS. Nazionali e territoriali FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI UIL, SLC CGIL, FISTEL CISL, UILCOM UIL, UGL TELECOMUNICAZIONI, unitamente alla RSA / RSU delle unità produttive interessate.


**PREMESSO CHE :**

- a) La Società CEVA Logistics Italia Srl (di seguito "CEVA" o "Azienda"), con sede legale ed amministrativa in Assago (MI), Strada 3 Palazzo B5 c/o Centro Direzionale Milanofiori, svolge attività di magazzinaggio di merci, approvvigionamento da e verso i propri magazzini in diretto supporto al flusso produttivo di aziende manifatturiere e del terziario e annovera tra i propri clienti società di medie e grandi dimensioni operanti nei settori Automotive, Consumer & Retail, Energia, Industria, TLC, Elettronica, Health Care, GDO ed Editoria.
- b) Complessivamente, alla data del 30/11/2016, la Società occupava n. 1.215 dipendenti di cui n. 30 Dirigenti, 116 Quadri, 841 Impiegati e 228 Operai.
- c) La Società applica i seguenti CCNL:
  - Logistica, trasporto merci e spedizione, con orario contrattuale ordinario di lavoro pari a n. 39 ore settimanali distribuite su 5 o 6 gg lavorativi;
  - Dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi, con orario contrattuale ordinario di lavoro pari a n. 40 ore settimanali distribuite su 5 o 6 gg lavorativi;
  - Lavoratori addetti all'industria metalmeccanica privata ed alla installazione di impianti, con orario contrattuale ordinario di lavoro pari a n. 40 ore settimanali distribuite su 5 gg lavorativi;
  - Dipendenti delle aziende grafiche e delle aziende editoriali anche multimediali, con orario contrattuale ordinario di lavoro pari a n. 40 ore settimanali distribuite su 5 gg lavorativi;
  - Personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazioni, con orario contrattuale ordinario di lavoro pari a n. 38,15 ore settimanali distribuite su 5 gg lavorativi.

- d) La Società, in data 07/12/2016, ha avviato una procedura di licenziamento collettivo ex artt. 4 e 24 l.n.223/91 per n. 196 posizioni in esubero su un organico di n. 1.215 addetti come meglio identificati nella suddetta comunicazione, i cui contenuti si intendono qui integralmente richiamati e trascritti.
- e) I motivi alla base del provvedimento aziendale, analiticamente illustrati nella citata lettera del 07/12/2016 si intendono integralmente richiamati e trascritti.
- f) Ai sensi dell'art. 4, comma V della Legge 223/91, le OO.SS hanno chiesto l'effettuazione di un esame congiunto.
- g) Le Parti danno atto di essersi incontrate in data 19/12/2016 per esaminare la situazione e verificare la possibilità di soluzioni congiunte e socialmente compatibili anche con l'obiettivo della salvaguardia occupazionale complessiva, in quanto le misure attuate fino ad ora non hanno consentito alla Società di superare le difficoltà economico-finanziarie con conseguenti negative ripercussioni sul piano occupazionale, che hanno comportato l'esubero di personale come citato alla precedente lettera d).
- h) Prima di avviare la procedura di licenziamento collettivo sopra citata la Società ha cercato, infatti, di fronteggiare la situazione di grave crisi, ponendo in essere una serie di misure volte al contenimento dei costi.
- i) Tali misure non si sono rivelate sufficienti a far fronte alla situazione aziendale come ampiamente e dettagliatamente descritto nella sopra citata procedura di licenziamento collettivo.
- j) Nel corso degli incontri avvenuti la Società ha esposto i motivi che comportano la risoluzione dei rapporti di lavoro in esubero secondo quanto previsto dalla procedura di mobilità.
- k) Le OO.SS. hanno richiesto di adottare misure alternative, anche in via temporanea, al fine di fronteggiare la situazione, nonché la riduzione del numero dei lavoratori da collocare in mobilità.

**TUTTO CIÒ PREMESSO, DOPO AMPIA E APPROFONDATA  
DISCUSSIONE, TRA LE PARTI SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo.
2. La Società, tenuto conto di quanto sopra, e dopo ampia discussione, si è dichiarata disponibile, in alternativa ai licenziamenti dichiarati con lettera del 07/12/2016, a ricorrere ad un Contratto di Solidarietà di tipo "difensivo" (di seguito anche CDS o Contratto), a condizione che tale strumento, pur coinvolgendo nella riduzione dell'orario di lavoro un numero sufficientemente ampio di dipendenti, salvaguardi tuttavia l'operatività aziendale e il mantenimento del business.
3. La Società, pertanto, revoca la procedura di licenziamento collettivo avviata in data 07/12/2016 a fronte del ricorso concordato ad un CDS di cui all'art. 21 comma 1, lettera c) del D.lgs n. 148/2015, quale strumento prioritario, ancorché temporaneo, che consente di distribuire in chiave solidaristica tra il personale l'onere delle eccedenze di personale.
4. Il presente CDS si articola in più punti che seguono.



Pag. 2 di 6

## Ambito di applicazione

Il CDS riguarderà le seguenti unità produttive:

UNITA' PRODUTTIVA	CCNL APPLICATO						Orario di lavoro settimanale e sua normale articolazione	Percentuale di applicazione CDS	
	Grafica Editoria Industria	Logistica, Trasporto merci e Spedizioni - Sez. I	Logistica, Trasporto merci e Spedizioni - Sez. II	Metalmecanici Industria	Servizi di Telecomunicazione	Terziario della distribuzione e dei Servizi			Totale complessivo
ALBAIRATE (MI) - S.P 114 KM 8 MI-BAGGIO-ABBIEGRASSO		1	3				4	Da LUN a VEN: orario centrale	22,71%
ANZOLA EMILIA (BO) - VIALE MARCONI 4			1			1	2	Da LUN a VEN: orario centrale	9,52%
APRILIA (LT) - VIA DELL'INDUSTRIA 8			1				1	Da LUN a VEN: orario centrale	9,52%
ARESE (MI) - VIALE LURAGHI 2			13				13	Da LUN a VEN: orario centrale	18,23%
ASSAGO (MI) - STRADA 3 - PALAZZO B5		1	136				137	Da LUN a VEN: orario centrale	20,94%
BENTIVOGLIO (BO) - BLOCCO 5.3 LOC		1	13			1	15	Da LUN a VEN: orario centrale, 1°, 2° e 3° turno;	24,30%
CARINARO (CE) - ZONA INDUSTRIALE ASI		1	3				4	Da LUN a SAB orario centrale, 1°, 2° turno	9,52%
CASALPUSTERLENGO (LO) - VIA XXV APRILE 4			3				3	Da LUN a VEN: orario centrale	9,52%
CASTEL S.PIETRO TERME (BO) - VIA HENRY FORD SNC			2				2	Da LUN a VEN: orario centrale	9,52%
CORNAREDO (MI) - VIA VERONA 12/14			4				4	Da LUN a VEN: orario centrale, 1° e 2° turno;	18,17%
FIRENZE - C/O GE (FI) - VIA FELICE MATTEUCCI 2			5		1		6	Da LUN a VEN: orario centrale	9,52%
FIUMICINO (RM) - VIA DELLE ARTI 119/121	4		5		1	13	23	Da LUN a VEN: orario centrale	31,50%
GATTATICO (RE) - VIA DELL'INDUSTRIA 31			4				4	Da LUN a VEN: orario centrale, 1° e 2° turno;	9,52%
GIUSSANO (MB) - VIA DELLA TECNICA 5/7		1	5				6	Da LUN a VEN: orario centrale	9,52%
GUASTICCE (U) - VIA DELLE COLLINE C/O INTERPORTO A. VESPUCCI, 100			3				3	Da LUN a VEN: orario centrale, 1° e 2° turno;	9,52%
LIMENA (PD) - VIA I MAGGIO 15			12		1		13	Da LUN a VEN: orario centrale	16,67%
MADDALONI (CE) - VIA FICUCCELLA INTERPORTO SUD EUROPA			21		12		33	Da LUN a VEN: orario centrale	60,00%
MARTINENGO (BG) - VIA VILLANOVA SNC			34				34	Da LUN a VEN: orario centrale; Portineria; 1° e 2° turno;	11,90%
MELZO (MI) - VIA COLOMBO 24		3	41				44	Da LUN a VEN: orario centrale; Portineria da LUN a SAB 1°, 2° e 3° turno	18,17%
MONSELICE (PD) - VIA TRENITINO 6		1	18				19	Da LUN a VEN: orario centrale	16,67%
PADOVA (PD) - VIA INGHILTERRA 16 - BLOCCO A3			9				9	Da LUN a VEN: orario centrale, turno notturno	11,90%
POGGIANO (BG) - STRADA FRANCESCA SNC			58				58	Da LUN a VEN: orario centrale, 1° e 2° turno	11,90%
POMEZIA (RM) - VIA ARDEATINA KM 22,400	8		2		13	4	27	Da LUN a VEN: orario centrale	31,16%
PONTEDERA (PI) - LARGO GIOVANNI AGNELLI 2			2			64	66	Da LUN a VEN: orario centrale, 1° e 2° turno;	11,90%
PONTEDERA (PI) - VIALE RINALDO PIAGGIO		3	1				4	Da LUN a VEN: orario centrale	11,90%
PORDENONE (PN) - VIA SEGALUZZA 30			5			1	6	Da LUN a VEN: orario centrale	9,52%
RIVOLI (TO) - STRADA FORNACE BELEZIA 40		12	2				14	Da LUN a VEN: orario centrale	22,26%
RIVOLI (TO) - STRADA FORNACE BELEZIA 42/A		9	6				15	Da LUN a VEN: orario centrale, turno notturno	40,59%
SAN MINIATO (PI) - VIA MARCO POLO SNC			2				2	Da LUN a VEN: orario centrale	9,52%
SAN PIETRO MOSEZZO (NO) - VIA G. ROSSINI 10		1	13			1	15	Da LUN a VEN: orario centrale	19,05%
SAN PIETRO MOSEZZO (NO) - VIA G. ROSSINI 11			9				9	Da LUN a VEN: orario centrale	19,05%
SAN PIETRO MOSEZZO (NO) - VIA G. VERDI 38/40/42			11		1		12	Da LUN a VEN: orario centrale	22,77%
SANTA PALOMBA (RM) - VIA DEGLI AGROSTEMMI SNC	9		18		3		30	Da LUN a VEN: orario centrale	27,30%
SANTA PALOMBA (RM) - VIA DELL'INFORMATICA 11	12		20		10	3	45	Da LUN a VEN: orario centrale	30,49%
SOMAGLIA (LO) - STRADA CODOGNESE 234		11	127			2	140	Da LUN a VEN: orario centrale, 1° e 2° turno;	16,25%
STRADELLA (PV) - VIA PRIMO LEVI SNC			16				16	Da LUN a VEN: orario centrale	16,67%
STRADELLA (PV) - VIA ZACCAGNINI SNC - ZONA INDUSTRIALE			50			2	52	Da LUN a VEN: orario centrale; Portineria da LUN a SAB 1° e 2° turno	11,90%
TIVOLI TERME (RM) - STRADA CESURNI 4 - EX STRADA MARTELLONA 9		4	19			1	24	Da LUN a VEN: orario centrale, turno notturno	18,10%
TORINO (TO) - CORSO ROMANIA 546		3	2	2			7	Da LUN a VEN: orario centrale, 1° e 2° turno;	9,52%
TORINO (TO) - STRADA SETTIMO 410			2			1	3	Da LUN a VEN: orario centrale	9,52%
TRIBANO (PD) - VIA FRANZIA 10			2			2	4	Da LUN a VEN: orario centrale, 1° e 2° turno;	60,00%
TRIESTE (TS) - STRADA MONTEODORO 234			8				8	Da LUN a VEN: orario centrale	9,52%
VICOPISANO (PI) - VIA MASACCIO 7		2					2	Da LUN a VEN: orario centrale	11,90%
VIMERCATE (MB) - VIA ENERGY PARK 14			9				9	Da LUN a VEN: orario centrale	18,17%
<b>Totale complessivo</b>	<b>33</b>	<b>54</b>	<b>720</b>	<b>2</b>	<b>42</b>	<b>96</b>	<b>947</b>		<b>18,31%</b>

Il numero di lavoratori (sia con orario di lavoro full-time sia con orario di lavoro part-time) che sarà interessato dal Contratto di solidarietà è pari a 947 distribuiti su un totale di n. 44 unità produttive, ed i nominativi sono riportati nell'elenco nominativo allegato al presente accordo (Allegato 1) da intendersi parte integrante dello stesso che evidenzia altresì la sede di lavoro, la qualifica, la data di assunzione, l'eventuale percentuale di part-time e relativo orario di lavoro settimanale riproporzionato, il profilo professionale / reparto di appartenenza.

#### 4.1 Decorrenza e durata.

Il contratto di Solidarietà avrà durata 12 mesi e decorrerà dal 01/01/2017 con validità sino al 31/12/2017.

#### 4.2 Riduzione dell'orario di lavoro.

Per ciascuna delle sopra citate unità produttive, la riduzione dell'orario di lavoro sarà articolata su base mensile e/o settimanale nel periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017.

La riduzione media oraria complessiva sarà pari al 18,31% dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al presente Contratto di solidarietà, come riportato nella tabella al precedente punto 4.

Ai sensi dell'art. 21, comma 5, del D.Lgs. 148/2015 la percentuale massima di riduzione dell'orario di lavoro, individuata nell'ambito di alcune unità produttive interessate a particolari ed oggettive situazioni così come esposte dall'Azienda, non sarà superiore al 60%. In ossequio alla normativa su richiamata, si concorda che la percentuale massima individuale di riduzione dell'orario di lavoro, potrà essere pari al 70% nell'arco dell'intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato.

Tale riduzione di orario sarà differenziata, nel rispetto della riduzione media complessiva indicata, tra le varie aree e settori oggi interessate dagli esuberanti e per le diverse connotazioni delle stesse in relazione alle varie specializzazioni e in relazione alle necessità organizzative e ai carichi di lavoro.

L'indicazione di massima delle percentuali di riduzione dell'orario di lavoro che saranno mediamente applicate per ogni unità produttiva e settore sono riportate nella tabella al precedente punto 4.

Il regime di solidarietà di cui al presente paragrafo, definito nella sua misura sulla base del periodo sopra indicato, si articolerà su base giornaliera, settimanale e mensile con riferimento all'orario di lavoro stabiliti dai diversi CCNL e richiamati nelle premesse.

L'articolazione della riduzione di orario su base orizzontale, verticale / mista sarà effettuata al fine di garantire l'operatività di ciascuna unità e struttura organizzativa secondo le seguenti modalità, anche in concorso tra loro in funzione delle singole specificità degli impianti, caratterizzati da andamenti produttivi legati a fenomeni di stagionalità e/o picchi e flessi mensili:

- giornate intere di sospensione dell'attività lavorativa distribuite all'interno delle settimane lavorative ed all'interno del mese e/o concentrate in settimane intere di sospensione;
- riduzione su base giornaliera dell'orario di lavoro nel rispetto dei criteri stabiliti dal contratto collettivo applicato.

L'effettuazione delle riduzioni dell'orario di lavoro potrà avvenire con diversa incidenza in determinati periodi cadenti durante l'applicazione del presente Contratto; le relative compensazioni avverranno di norma su base mensile.

Le Parti si danno atto che la percentuale di riduzione dell'orario di lavoro sopra individuata è intesa come media della riduzione dell'orario di lavoro contrattuale praticato nelle suddette unità produttive, con la possibilità, pertanto, che gli addetti ad alcuni reparti/funzioni possano essere interessati ad una riduzione dell'orario di lavoro superiore, ma in ogni caso non oltre il 70%, come sopra precisato.

La programmazione delle riduzioni di orario avrà cadenza di norma mensile ovvero secondo prassi esistente a livello di singola unità produttiva.

#### 4.3 Variazioni di sede lavorativa

Le Parti, riconoscendo che il settore della logistica e del trasporto merci è fisiologicamente soggetto a rapidi e frequenti mutamenti degli assetti operativi, nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di contratti di solidarietà, si danno atto che - nel periodo di validità del presente Contratto - eventuali variazioni di sede di personale verso una delle unità produttive di cui al punto 4.1 potranno interessare solo ed esclusivamente dipendenti tra quelli elencati in Allegato 1, restando pertanto invariati numero e elenco nominativo dei lavoratori coinvolti nel Contratto di Solidarietà. Ove ciò avvenisse, le riduzioni di orario mediamente applicate saranno tali da non prevedere variazioni a livello di singolo impianto.

Si precisa che le suddette eventuali variazioni di sede saranno implementate previo esame congiunto a livello di singolo sito con la rappresentanza aziendale ovvero con le OO.SS. territoriali.

#### 4.4 Deroghe all'orario concordato.

A fronte di sopravvenute esigenze operative e per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, l'Azienda, ai sensi dell'Art. 21, comma 5, del D.Lgs. 148/2015, e dell'Art. 4, comma 2, del D.M. 13 gennaio 2016 n. 94033, potrà modificare in aumento l'orario lavorativo ridotto come indicato al precedente punto n. 4.3, nei limiti del normale orario di lavoro contrattuale, e procederà alle comunicazioni sulle avvenute variazioni ai soggetti indicati nella sopra citata normativa.

Durante il periodo di applicazione del presente accordo non saranno richieste, per i lavoratori posti in solidarietà, prestazioni di lavoro straordinario o supplementare se non a carattere eccezionale nei limiti previsti dalle vigenti normative. Le condizioni e la strumentazione contrattuale per la gestione delle prestazioni straordinarie, che hanno formato oggetto di apposita regolamentazione, saranno materia di opportuna comunicazione anche a livello di singola filiale.

#### 4.5 Organizzazione del lavoro.

Le Parti concordano che, presso le sedi interessate dal presente CDS, potranno essere implementati, per i lavoratori full time, regimi orari diversi da quelli in essere, anche al fine di coniugare le esigenze di servizio con la necessità di limitare il ricorso a prestazioni di lavoro eccedenti il normale orario di lavoro. Con riferimento ai lavoratori part-time, eventuali modifiche dell'articolazione settimanale del rispettivo profilo orario saranno adottate secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di orario di lavoro a tempo parziale.

Le modalità di introduzione di tali regimi di orario di lavoro saranno oggetto di appositi incontri tra la Direzione aziendale, le RSA o RSU, se presenti, ovvero con le OO.SS. territoriali come da procedure previste dai rispettivi CCNL.

Si concorda quanto segue al fine di adottare misure che possano contribuire ad attenuare l'impatto del CDS presso le unità produttive coinvolte:

- a) pianificazione trimestrale di fruizione ferie e permessi, previo confronto con le RSA o RSU, se presenti, ovvero con le OO.SS. territoriali - finalizzata al completo smaltimento dei predetti istituti entro il 31/12/2017 - fermo restando il godimento individuale non inferiore ai 15 giorni continuativi nel periodo estivo;
- b) accoglimento di richieste di trasformazione dell'orario di lavoro da full-time a part-time, anche in forma temporanea, ferma restando la sussistenza di idonee condizioni organizzative e di servizio;
- c) nei limiti di quanto descritto al precedente punto 4.4, le Parti si danno reciprocamente atto circa l'opportunità di favorire variazioni di sede lavorativa - senza che le stesse producano significativi impatti sul lavoratore in relazione alla distanza tra domicilio e luogo di lavoro - nei casi in cui emergano fabbisogni di personale per far fronte ad eventuali diminuzioni di organico ovvero nei casi di acquisizione di nuove commesse, secondo quanto previsto dai rispettivi CCNL applicati.

#### 4.6 Istituti legali e contrattuali.

Per effetto della riduzione di orario come sopra definita, la retribuzione diretta, indiretta e differita, nonché gli istituti normativi contrattuali e di legge, saranno corrisposti in misura riproporzionale all'effettiva prestazione di lavoro, in ossequio alle previsioni di legge.

Per le quote di accantonamento del Trattamento di Fine Rapporto, relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione dell'orario di lavoro, troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 21 comma 5 del D.lgs 148 del 2015.

#### 4.7 Trattamento di integrazione salariale.

Nonostante la grave condizione economico / finanziaria condivisa dalle parti sociali, come trattamento di miglior favore, la Società precisa che disporrà l'anticipazione ai lavoratori interessati, alle normali scadenze, del trattamento di integrazione salariale previsto dalle norme di legge.

#### 4.8 Applicazione del CDS

Le Parti concordano che, per i territori che ne faranno espressa richiesta, si terranno appositi incontri tra la Direzione aziendale, le RSA o RSU, se presenti, ovvero con le OO.SS. territoriali, per verificare modalità e termini di applicazione del presente accordo.

#### 4.10 Verifiche

Sarà avviato un calendario di incontri a livello nazionale, aventi oggetto la verifica del presente CDS nonché, in apposito incontro il primo dei quali da tenersi entro il 28 febbraio 2017, le condizioni complessive del business ed il piano industriale.

Ai sensi dell'Art. 25, comma 7, del D.Lgs. 148/2015, in caso di significative modificazioni delle condizioni di mercato e delle commesse nell'ambito delle quali CEVA opera presso le sedi coinvolte nel CDS, le Parti si incontreranno tempestivamente al fine di porre in essere soluzioni idonee a far fronte alle mutate condizioni.

5. L'Azienda valuterà e comunicherà, al primo incontro utile del 2017, la possibilità di operare internalizzazioni di attività attualmente affidate a terzi laddove tali soluzioni risultino compatibili con le condizioni di produttività ed efficienza necessarie alle esigenze aziendali.
6. Le Parti convengono che, ai sensi dell'Art. 4, comma 4, del D.M. 13 gennaio 2016 n. 94033, nel periodo di utilizzo del Contratto di solidarietà, anche al fine di ridurre il ricorso alla stessa, potranno essere avviate specifiche procedure di licenziamento collettivo ai sensi del combinato disposto dagli art. 4 e 24 della L.223/91 da concludersi con l'esclusivo criterio della non opposizione al licenziamento e comunque previa valutazione positiva da parte dell'azienda.
7. La Società, nel corso degli incontri sindacali sin qui tenuti, ha fornito la più ampia informazione in ordine alla situazione aziendale, dando riscontro puntuale ad ogni richiesta di chiarimento avanzate dalle Organizzazioni Sindacali tutte. Le Parti, pertanto, si danno reciprocamente atto che nessun vizio di carattere formale ha inficiato la comunicazione di avvio della procedura di licenziamento collettivo avviata in data 7/12/2016 e, in ogni caso, ogni eventuale vizio deve comunque ritenersi sanato, ad ogni effetto di legge, con la sottoscrizione del presente accordo ai sensi e per gli effetti dell'Art. 4, comma 12, della L.223/91 come modificato dalla L.92/2012.
8. Le clausole contenute nel presente accordo sono inscindibili tra loro, e pertanto condizione per l'efficacia e la validità dell'accordo medesimo è che - con la firma dello stesso - le Parti hanno inteso dare espressa adesione a tutte le norme contenute.

Allegati: 1. Elenco del personale cui si applica il presente Contratto di Solidarietà.

Letto, confermato e sottoscritto,

p. UNINDUSTRIA

p. CEVA LOGISTICS ITALIA SRL

p. FILT CGIL

FIT CISL

UITRASPOTIUIL

p. SLC CGIL

FISTEL CISL

UITCOMIL

UCL TELECOMUNICAZIONI

p. LE RSA/RSU